

Riforme e provvedimenti sempre all'insegna del populismo giudiziario

Ecco tutti i danni di Orlando

■ Dal nuovo codice anti-mafia al processo telematico, ecco tutti i danni fatti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha portato a via Arenula la logica del «populismo giudiziario» comprimendo sempre di più i diritti degli

imputati a vantaggio del potere dei pm. Prescrizione, riforma del rito abbreviato, restringimento dei criteri per l'ammissibilità dei motivi d'appello: l'operato del ministro-pm ai raggi X. **De Leo** → a pagina 7

Tutti i danni di Orlando, il ministro-pm

L'analisi L'operato del Guardasigilli all'insegna del «populismo giudiziario»
Dalla prescrizione al processo a distanza, sempre colpiti i diritti degli imputati

Codice antimafia

Equiparare criminalità e corruzione comprime le garanzie dell'indagato

Secondo grado

I criteri di ammissibilità per l'appello sono stati resi troppo stringenti

Pietro De Leo

■ Tre anni e mezzo di Andrea Orlando a via Arenula. Qual è l'impostazione della politica dei due governi Renzi-Gentiloni in termini di giustizia? Senz'altro, si risente di un certo approccio ideologico di derivazione post diessina, volto a sbilanciare l'equilibrio dell'apparato giudiziario dalle parti della magistratura inquirente, comprimendo e, non di poco, i diritti della difesa. È l'istituzionalizzazione di quel «populismo giustizialista» volto a placare la fame di colpevoli che ha parte dell'opinione pubblica, più che realizzare il significato primo della giustizia, che è «dare a ciascuno il suo».

RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA

Senz'altro è l'iniziativa più recente (diventa legge dello Stato qualche giorno fa) che risente di questa tendenza persecutoria. Aver esteso le misure preventive previste per la lotta alla criminalità organizzata, come il sequestro e l'amministrazione controllata di beni, anche a chi è soltanto indiziato di fattispecie di natura completamente diversa (come corruzione, reati contro la pubblica amministrazione, stalking) è il sintomo di un sensazionalismo giudiziario che comprime garanzie e presunzione di innocenza.

PRESCRIZIONE

L'allungamento dei termini di prescrizione in fase di impugnazione, per tre anni totali (un anno e mezzo in fase di appello, e un anno e mezzo per la Cassazione), è, di fatto, una «condanna»

per l'imputato a subire un processo che non finisce mai, con tutte le implicazioni del caso, anche dal punto di vista umano ed economico.

PROCESSO A DISTANZA

Introdotta dal ddl penale, approvato in via definitiva alla Camera lo scorso giugno, il processo per videoconferenza per i detenuti era una delle proposte qualificanti della Commissione Gratteri. Il ddl l'ha assorbita e ciò porterà a delle criticità organizzative e nella gestione del processo. Sotto il primo profilo, infatti, va da sé che tutti i penitenziari e tutti i tribunali del Paese dovranno dotarsi di adeguati sistemi di audio-video, il personale dovrà essere abilitato all'utilizzo e alla manutenzione, con relativo dispendio di risorse. Sul lato più propriamente processuale, poi, verrebbe meno il rapporto di confronto immediato tra le parti. Questo potrebbe anche influenzare la durata stessa del processo, con dei risvolti pratici. Poniamo il caso, ad esempio, che il Pm esibisca un documento e l'imputato, in collegamento video, chieda di poterlo esaminare. Occorrerebbe sospendere la seduta per dargli modo di avvalersi del suo diritto. Questo è soltanto un esempio pratico.

INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI APPELLO

I criteri di valutazione con cui il giudice competente valuta i motivi d'appello sono diventati più stringenti. Il giudice d'appello, in questo modo, potrà indagare la loro ammissibilità anche al di fuori del contraddittorio. In questo

modo si restringono gli spazi di manovra del ricorrente.

NULLITÀ DEL RITO ABBREVIATO

Quello abbreviato è un rito speciale nel quale non si fa istruttoria dibattimentale, ma è un giudizio che si basa soltanto sugli atti. Nel ddl si afferma il principio in base al quale se si sceglie il rito abbreviato, poi non si possono eccepire nullità e invalidità degli atti, la validità delle prove e persino la competenza per territorio. Si tratta di un vulnus a sfavore dell'imputato, che peraltro fa venir meno lo scopo stesso del rito abbreviato: concepito per snellire la durata dei processi, in questo modo gli imputati saranno scoraggiati dallo sceglierlo.

TOGHE IN POLITICA

L'annoso nodo dell'impegno politico dei magistrati, delle famose «porte girevoli» tra toghe e istituzioni rappresentative, non è ancora stato risolto. La proposta di legge, passata alla Camera lo scorso marzo, potrebbe subire un'accelerazione in Senato nei prossimi giorni. I requisiti (almeno 6 mesi di aspettativa prima della candidatura; 5 anni di lontananza come incarico lavorativo dal territorio in cui ci si candida;



al rientro per 3 anni niente incarichi direttivi ma solo funzioni collegiali) appaiono ancora troppo blandi per una fattispecie dal contenuto enorme: nel momento in cui un magistrato scende in campo, sia esso inquirente o giudicante, compie una scelta culturalmente e ideologicamente di parte. Come si può confidare in un ripristino della piena terzietà, una volta rientrato in ruolo?

INTERCETTAZIONI

Dopo l'entrata in vigore del Ddl processo penale, approvato a colpi di fiducia, il governo ha 3 mesi di tempo per proporre la riforma delle regole sulle intercettazioni. In fase di stesura del decreto legislativo, c'è stato un monopolio degli uffici del ministero, senza coinvolgere le altre rappresentanze dell'universo giuridico, come avvocati e giuristi della dottrina, coinvolti solo in un secondo momento.

PROROGA DELLE INDAGINI

Ancora nel ddl penale, provvede l'avocazione delle indagini preliminari da parte della Procura Generale, nel caso in cui il Pm, esauriti i termini e tutte le proroghe, nei successivi tre mesi non provveda alle richieste, o di rinvio a giudizio o di archiviazione. Questo potrebbe avere un effetto collaterale a dir poco negativo: la Procura Generale, infatti, non è attrezzata per fare indagini e dunque potrebbe diventare una sorta di «porto delle nebbie» di inefficienze a scapito soprattutto dell'indagato.